BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

VISTA la L.R. 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", con la quale Regione Lombardia ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario e ha contestualmente affidato alle Istituzioni delle AFAM la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, regolandola con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della medesima l.r. 33/2004;

VISTO in particolare l'art. 5 della citata l.r. 33/2004 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

VISTO Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, nonché la relativa nota n. 13676 del 11 maggio 2022 e alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/6298 del 15 giugno 2026 recante: "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2026/2027".

CONSIDERATO che le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'A.A. 2026/2027 sono quelle previste dall'art. 18 del DLgs 68/2012 (Fondo Integrativo Statale – FIS, gettito derivante dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e Risorse proprie della Regione), che saranno ripartiti e assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Conservatorio di musica Franco Vittadini e la Guardia di Finanza, prot. n. 3687/24/16, con scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, con particolare riferimento alle borse di studio e agli alloggi per studenti universitari.

è bandito il concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2026/2027 al Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia.

Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute in sede regionale pari ad un importo minimo di **€ 60.840,60** per l'A.A. 2026/20267 (ai sensi dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda per l'A.A. 2026/2027 n. DELIBERAZIONE N. XII/ 6298 del 15/06/2026). L'importo definitivo sarà determinato, entro agosto 2027, in sede regionale e, se superiore all'importo minimo deliberato, potrà comportare un relativo incremento delle borse di studio erogabili.

Il numero complessivo delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

CONSERVATORIO DI MUSICA CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCO VITTADINI - AOO - PR. U. N. 0004447 DEL 30/10/2026 - 19.a

1. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- ***per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;***
- ***per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.***

Gli studenti, nell'anno accademico 2026/2027, non devono:

1. *essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027;*
2. *rinnovare l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;*
3. *essere fuori corso tranne che per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea specialistica*;
4. *essere iscritti a tempo parziale*
5. *aver compiuto i 40 anni di età oltre la data della pubblicazione del Bando*

2. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono:

- risultare regolarmente iscritti **alla data del 31 Ottobre 2026** al corso di Laurea o Laurea magistrale
- essere in regola con i pagamenti dovuti per iscrizione e frequenza
- essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:

Requisiti di merito:

a) Studenti iscritti per la prima volta al primo anno del corso di Laurea triennale e Laurea magistrale:

- votazione esame di ammissione pari o superiore a 7/10
- voto di maturità pari o superiore a 70/100 (non richiesto per minori non diplomati)
- ammissione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
- conseguire **35 crediti entro il 10 agosto 2027** per mantenimento totale della Borsa di studio;
- conseguire almeno **35 crediti entro il 30 novembre 2027** per il mantenimento parziale della Borsa di studio (esonero della tassa di iscrizione e tasse di frequenza)

N.B. in attuazione dell'art. 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

b) Studenti iscritti ad anni superiori al primo dei corsi di Laurea triennale e Laurea Magistrale:

- aver conseguito entro il 10 agosto 2027 per ciascun anno di corso il numero di crediti formativi di cui alla seguente tabella (di cui un massimo di 12 cfa per il I anno, 24 cfa per il II anno, 48 cfa per il III anno, per eventuale riconoscimento crediti per studi pregressi):

Corsi di studio	**Anno di corso**	
	2°	**3°**
Laurea triennale	**70 cfa**	**105 cfa**
Laurea Magistrale	**70 cfa**	**==**

E' concessa la possibilità di utilizzare un "**bonus" pari a n. 5 crediti** per il rispetto delle citate scadenze e il conseguente ottenimento della borsa relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021)

N.B. in attuazione dell'art. 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Requisiti relativi alle condizioni economiche

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € 58.452,06;
- di un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 26.887,93.

N.B.: i due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

3. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia I.S.E.E., sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

- **FASCE I.S.E.E.**

FASCIA	**VALORE ISEE UNIVERSITARIO**	
1ª FASCIA	Da €. 0,00	a €. 13.443,97
2ª FASCIA	Da €. 13.443,98	a €. 17.925,29
3ª FASCIA	Da €. 17.925,30	a €. 26.887,93

- **PROVENIENZA GEOGRAFICA**

Studente in sede: studenti residenti nel Comune sede del corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso

Studente pendolare: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti.

Studente fuori sede:
studente residente in luogo distante non meno di 50 km dalla sede dell'Istituto e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di Pavia o nei Comuni limitrofi utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate da soggetti gestori per il calcolo dei percorsi.

N.B. Disporre di un "alloggio a titolo oneroso" significa che debba esistere (e dunque debbano essere allegati alla domanda):
-un contratto di locazione intestato allo studente o ad un genitore, valevole per almeno 10 mesi riferiti all'A.A. 2026/2027, e la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (riferita al tempo della validità contrattuale)

Oppure

-una certificazione fiscalmente valida del collegio o convitto privato da cui risulta che lo studente è ospite a titolo oneroso della struttura residenziale per l'A.A. 2026/2027.
In carenza di tali condizioni lo studente è considerato pendolare

L'ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studente in sede	
fascia reddituale 1	**€. 3.430,00**
fascia reddituale 2	**€. 2.991,00**
fascia reddituale 3	**€. 2.143,00**
Studente pendolare	
fascia reddituale 1	**€. 4.820,00**
fascia reddituale 2	**€. 4.191,00**
fascia reddituale 3	**€. 3.299,00**
Studente fuori sede	
fascia reddituale 1	**€. 8.248,00**
fascia reddituale 2	**€. 7.127,00**
fascia reddituale 3	**€. 5.857,00**

STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni fiscali conclusi (2024 e 2025), non inferiori a € 9.000,00 annui, non prestato alle dipendenze di un familiare.

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Anche lo studente autonomo è considerato **fuori sede** qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.
In assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti in questo bando, lo studente non potrà essere riconosciuto come autonomo ma potrà comunque essere ammesso alla borsa di studio facendo integrare il proprio ISEE autonomo con i dati della famiglia di origine: ISEE aggregato.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere un'Attestazione ISEE Università (ISEEU).
A tali studenti sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione (allegato A), l' **I.S.E.E.U. PARIFICATO** per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito.
La documentazione necessaria al rilascio dell'I.S.E.E.U. PARIFICATO riguarda la composizione del nucleo familiare, l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno solare 2024 e l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2024.

Maggiori informazioni relative all'I.S.E.E.U. PARIFICATO: https://conspv.it/iseeu-parificato-a-a-2026-2027/

Per gli **studenti albanesi** In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2024: il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti: la legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A- Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/ diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro "Apostille": i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C- Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D- Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani. Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari (http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Le nazioni non presenti ricadono nel gruppo D. Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la prefettura competente per territorio, cioè la prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia alla Segreteria del Conservatorio di Pavia.

Rifugiati politici: È necessario solo l'attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, reddito e patrimonio eventualmente esistente in Italia. Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Studenti Ucraini: in conseguenza del loro status di protezione – possono autocertificare. ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, i redditi ed i patrimoni esteri, ai fini dell'attestazione della dichiarazione ISEE/ISPE.

4. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO:

a) STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 1, comma1, lettera g del D.M. 1320/2021, LA Borsa di studio può essere incrementata fino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

b) MOBILITA' INTERNAZIONALE

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2026/2027 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs n. 68/2012 – è pari ad € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi.
Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad € 100,00 per i Paesi europei e fino ad € 500,00, per i Paesi extraeuropei. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato.
Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.
Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

c) DOPPIA ISCRIZIONE

Incremento del 20% per gli studenti iscritti, ai sensi della normativa vigente, contemporaneamente a più corsi di studio, ad eccezione dei corsi telematici, che siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata di ambedue i corsi.
Tale incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha richiesto la Borsa.

d) DIPLOMATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di Studio Laurea triennale e Laurea Magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano, nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei alla borsa di studio, di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

5. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi esclusivamente mediante apposita modulistica (allegato A), deve essere inviata all'indirizzo mail borsedistudio@conspv.it **entro il termine delle ore 13,00 del 16 Novembre 2026.**

Ai fini della candidatura per l'assegnazione delle borse di studio, le modalità di presentazione dell'attestazione ISEEU variano in base alla nazionalità del candidato:

- **Studenti italiani (e residenti in Italia con ISEE universitario): non** sono tenuti ad allegare l'attestazione ISEE alla domanda. Sarà unicamente necessario autorizzare il Conservatorio al recupero e all'acquisizione diretta dell'attestazione tramite la banca dati del portale INPS.
- **Studenti stranieri (non residenti in Italia o con nuclei familiari all'estero):** devono obbligatoriamente allegare alla domanda di candidatura l'**ISEEU Parificato**, corredato dalla relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Come richiedere il calcolo dell'ISEEU / DSU:

Per la compilazione della DSU e il rilascio del relativo indicatore della situazione economica (ISEEU/ISPE), gli studenti possono rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) (ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), al proprio Comune, alla sede INPS territorialmente competente, oppure procedere autonomamente via web sul portale INPS.

Il Conservatorio ha predisposto delle convenzioni con Centri di assistenza Fiscale (CAF) per la richiesta di ISEEU e ISEEU PARIFICATO. Per maggiori informazioni contattare la segreteria didattica.
La mancata presentazione di un documento nei termini prescritti o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso o il decadimento dalla posizione conseguita in graduatoria.
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Conservatorio di musica Franco Vittadini, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Istituzione, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri che seguono.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi viene formulata in base all'Indicatore I.S.E.E. corretto del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 26.516,70 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{26.887,93} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2025 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami superati. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000, così distribuiti: 600 in base al numero di crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Crediti formativi

$$\textit{(Crediti studente − Crediti minimi)} \times \frac{600}{\textit{(Crediti massimi – Crediti minimi)}}$$

N.B. I "Crediti studente" sono quelli posseduti dallo studente senza applicazione dei punti "bonus", necessari comunque per verificare il raggiungimento dei CFU minimi previsti per l'idoneità.

Votazione media

$$\textit{(Votazione media ponderata studente − Votazione minima)} \times \frac{400}{\textit{(Votazione massima (30) – Votazione minima (18))}}$$

7. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati mediante la pubblicazione sul sito Internet. Eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie devono essere inviati alla mail borsedistudio@conspv.it entro e non oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il reclamo deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
La decisione definitiva di non attribuzione della Borsa di Studio potrà essere impugnata presso gli

organismi preposti, nei termini previsti dalla normativa vigente. La graduatoria definitiva verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto **entro 5 gg dal termine di presentazione delle domande.**
Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni, nei limiti in cui sussisteranno i presupposti per accoglierle, avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO -

L'erogazione delle borse di studio avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dallo studente. Non è possibile procedere a versamenti mediante altre forme di pagamento diverse dal bonifico. La disponibilità di un conto corrente costituisce pertanto requisito per l'assegnazione della borsa di studio.

L'erogazione dell'importo della borsa sarà effettuata:

- **entro il 30 settembre 2027 per chi consegue i crediti entro la data del 10 agosto 2027**
- **entro il 31 dicembre 2027 per chi consegue i crediti entro la data del 30 novembre 2027**

9. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia;
2. non presenti al Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

10. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata verrà trasmessa dal Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia all'Istituzione presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dal Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).
Lo studente, che si sia trasferito da altro Istituto dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

11. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R.445/2000, art.71)

Il Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n.390, art.22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, art.71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). **In accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze,** provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art.71 del D.P.R.445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n.75 e n.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art.23 consistenti nel pagamento

di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.
Il Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia è inoltre tenuto ad effettuare controlli per constatare la veridicità delle dichiarazioni del nucleo familiare dei borsisti. In caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate sanzioni previste dalle leggi in materia.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla struttura competente del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Facendo riferimento alla informativa privacy acclusa e resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), qui integralmente richiamata, si specifica che i dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
b) sono raccolti dal Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso, nell'ambito delle finalità istituzionali, in osservanza della normativa vigente;
c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, come indicati nell'informativa estesa.

Il Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile alla seguente mail: dpo@conspv.it .

Pavia, 30/10/2026

IL DIRETTORE
M° Alessandro Maffei



Firmato digitalmente da:
Maffei Alessandro
Firmato il 30/10/2026 11:19
Seriale Certificato: 4698250
Valido dal 07/07/2025 al 07/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA